

TerniEnergia S.p.A.

Sede legale in Nera Montoro, Strada dello Stabilimento, 1



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2014

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ART. 1

Ambito di applicazione

1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”), adottata in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-*bis* del codice civile nonché dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate approvato con Deliberazione Consob n. 17221/2010 (il “**Regolamento n. 17221/2010**”), disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da TerniEnergia S.p.A. (la “**Società**”) al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di dette operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

1.2 La Procedura viene adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 10 del Regolamento n. 17221/2010, con applicazione alle operazioni con parti correlate realizzate dalla Società della procedura individuata ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento n. 17221/2010, tenuto conto che la Società è da intendersi come società di minori dimensioni¹ ai sensi dell’art. 3 del predetto Regolamento n. 17221/2010.

ART. 2

Individuazione delle parti correlate

2.1 Ai fini del presente documento, in base alla relativa nozione fornita dal Regolamento n. 17221/2010 un soggetto è parte correlata alla Società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla² la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole³ su quest’ultima;

¹ “società di minori dimensioni”: le società per le quali né l’attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall’ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro.

² Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;

(c) il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo societario ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

³ L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno

- (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti⁴;
- (b) è una società collegata⁵ della Società;
- (c) è una joint venture⁶ in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno degli Amministratori e Sindaci effettivi della Società, nonché uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante⁷;
- (e) è uno stretto familiare⁸ di uno dei soggetti di cui alle lettere precedenti lettere (a) o (d);

che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

⁴ Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

⁵ Una società collegata è un'entità anche senza personalità giuridica come nel caso di una società di persone in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

⁶ Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

⁷ I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa e compresi i membri del Collegio Sindacale.

⁸ Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

ART. 3

Individuazione delle operazioni con parti correlate

3.1 Ai fini del presente documento costituiscono operazioni con parti correlate i trasferimenti di risorse, servizi od obbligazioni tra la Società (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) ed una o più delle parti correlate individuate ai sensi dell'art. 2, indipendentemente dalla circostanza che sia stato pattuito un corrispettivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le operazioni con parti correlate:

- gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili;
- le prestazioni di opere e servizi;
- la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale.

ART. 4

Procedure per le operazioni con parti correlate

4.1 Prima dell'approvazione delle operazioni con parti correlate soggette alla disciplina del Regolamento n. 17221/2010, un comitato appositamente costituito (il "**Comitato**") composto da tre (3) amministratori indipendenti deve esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4.2 Il consiglio di amministrazione può procedere direttamente ad individuare gli amministratori chiamati stabilmente a fare parte del Comitato, può integrarne, all'occorrenza, la composizione e può attribuirne le funzioni ad uno dei comitati già costituiti al suo interno, la cui composizione soddisfi i necessari requisiti.

4.3 L'amministratore delegato assicura che i componenti del comitato ricevano, tempestivamente ed in ogni caso almeno tre giorni prima della riunione del consiglio, via e-mail o fax, complete e adeguate informazioni in merito alle operazioni con parti correlate, nonché, nel caso di operazioni definite standard o equivalenti, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'operazione con parte correlata sia di competenza del consiglio di amministrazione, il presidente o

l'amministratore delegato assicurano che le medesime informazioni siano trasmesse ai consiglieri, via e-mail o fax almeno tre giorni prima della riunione del consiglio.

4.4 Fermo restando quanto sopra previsto, il presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle operazioni con parti correlate di competenza del consiglio siano fornite a tutti i consiglieri, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al collegio sindacale.

4.5 Il comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'operazione con parti correlate da parte del consiglio di amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo.

4.6 E' facoltà di tale Comitato di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Con riferimento al ricorso a tali esperti indipendenti il Consiglio di Amministrazione può definire un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione, individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell'operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti

4.7 I verbali delle deliberazioni del Comitato recheranno adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4.8 Il Comitato deve fornire una completa informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito agli elementi caratteristici delle operazioni (profilo strategico, economico finanziario, legale, fiscale etc.) nonché sull'esecuzione delle operazioni stesse.

4.9 Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale dell'esecuzione delle operazioni con parti correlate.

ART. 5

Informazione al pubblico sulle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

5.1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza come definite dall'Allegato 3 del Regolamento n. 17221/2010⁹, da realizzarsi anche da parte di società controllate dalla Società, la Società

⁹ operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate: Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;

iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se

predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo Unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento n. 17221/2010.

5.2. La società predispone il documento informativo indicato nell'articolo 5.1 anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell' Allegato 3 del Regolamento n. 17221/2010.

5.3. Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, il documento informativo di cui all'art. 5.1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

5.4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dall'art. 5.2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del Testo unico, la società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le

redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

5.5. Nei termini previsti dai precedenti articoli 5.3 e 5.4 la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui all'articolo 5.1 1 o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori indipendenti e di esperti indipendenti.

5.6. Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del regolamento emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'articolo 5.1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

5.7. La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati negli articoli 5.1, 5.2, 5.5 e 5.6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

5.8. La Società fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

5.9. Ai fini dell'art.5.8 l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi degli articoli 5.1, 5.2 e 5.6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

ART. 6

Informazione al pubblico sulle operazioni di minore rilevanza con parti correlate

In occasione di operazioni di minore rilevanza come definite dall'articolo 3 lettera c) del Regolamento 17221/2010, la Società, fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

ART. 7

Operazioni di competenza assembleare

7.1. Quando un'operazione con parti correlate è di competenza dell'assemblea o deve essere

da questa autorizzata, le disposizioni dell'articolo 4 si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del consiglio di amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

7.2. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento n. 17221/2010, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, una nuova versione del documento. La Società possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

7.3. Ove espressamente consentito dallo statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse in deroga alla precedente disposizione dell'art. 7.1 a condizione che:

- (i) il consiglio di amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- (ii) il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iii) la relazione e le valutazioni di cui all'art. 7.1 siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

Nel caso in cui le valutazioni del collegio sindacale siano negative, l'organo amministrativo non può concludere l'operazione qualora i soci non correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati¹¹ votanti votino contro la proposta del consiglio di amministrazione. In caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

ART. 8

Operazioni con parti correlate escluse dall'applicazione della presente Procedura e del Regolamento n. 17221/2010

8.1 Le disposizioni della presente Procedura e del Regolamento n. 17221/2010 non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

Le disposizioni della presente Procedura e del Regolamento n. 17221/2010 non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale, né alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile.

8.2 Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma. 8, del Regolamento n. 17221/2010 e dall'art. 8.3 che segue, le disposizioni del Regolamento n. 17221/2010 e la presente Procedura non si applicano:

(a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico e alle relative operazioni esecutive;

(b) alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche - diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389, co. 3, cod. civ. - nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:

(i) la società abbia adottato una politica di remunerazione;

(ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti;

(iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;

(iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

(c) alle operazioni ordinarie, come definite dall'art. 3 lett. d)) del Regolamento 17221/2010¹⁰;

(d) alle operazioni di importo esiguo, in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione, Euro 100.000, anche per il caso di operazioni con parti correlate concluse con una medesima parte correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario. La suddetta soglia è da considerarsi al netto di IVA, contributi previdenziali ed oneri di legge.

e) alle operazioni con parti correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

8.3 Qualora una operazione di maggiore rilevanza costituisca una operazione ordinaria agli effetti della presente Procedura, la Società:

(a) comunicherà alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;

(b) indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente articolo.

ART. 9

¹⁰ "operazioni ordinarie": le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;

Comunicazioni alla Società

9.1 Le parti correlate della Società comunicano tempestivamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento n. 17221/2010 e dalla presente Procedura.

9.2 Il Presidente o gli organi delegati della Società assicurano che tutte le operazioni con parti correlate approvate ai sensi del Regolamento n. 17221/2010 e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del Testo Unico.